

## TORNATA DEL 25 FEBBRAIO 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

**SOMMARIO.** *Atti diversi* — *Presentazione di un progetto di legge per l'abolizione delle immunità ecclesiastiche, per riduzione di feste, e per altre disposizioni* — *Relazione sul progetto di legge per la verificaione dei pesi e misure* — *Continuazione della discussione del progetto di legge per la dotazione della Corona* — *Mozione del deputato Pallieri pel pagamento delle contribuzioni* — *Emendamento del deputato Cavallini all'articolo 2* — *Emendamento proposto dalla Commissione all'elenco B* — *Emendamenti all'articolo 12, dei deputati Jacquier, Mollard e Mazza* — *Aggiunta del deputato Jacquier all'articolo 15* — *Emendamento proposto dalla Commissione concernente il pagamento delle contribuzioni* — *Spiegazione del deputato Di Revel* — *Modificazioni dei deputati Jacquemoud Giuseppe e Demarchi all'articolo 15* — *Proposta del deputato Mazza* — *Mozione del deputato Bertolini sulla sorte degl'impiegati della real casa* — *Osservazioni del ministro dell'interno, e dei deputati Di Revel e Jacquier* — *Votazione ed approvazione della legge* — *Discussione del progetto di legge per il dotalio di S. M. la regina vedova* — *Proposta soppressiva della Commissione e del deputato Gaspare Benso* — *Approvazione dei due articoli* — *Votazione ed approvazione della legge.*

La seduta è aperta alle ore 1 5/4 pomeridiane.

**CAVALLINI**, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

**ARNULFO**, segretario, espone il seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate:

2305. Bertò Luigi, notaio collegiato di Nizza, presenta alcune sue riflessioni sul notariato onde la Camera le invii con un voto favorevole alla Commissione incaricata di compilare un nuovo regolamento notarile.

2306. Paoletti Alessandro, di Spezia, propone che si stabilisca per legge che ogni pubblico funzionario debba vestire un distintivo.

2307. Tuerano Bernardino, di Mondovì, lagnasi che i ministri di finanze e di grazia e giustizia non abbiano ancora provveduto sulla sua petizione 594, mandata loro comunicare dalla Camera, con cui chiedeva che fosse liquidata la piazza da fondachiere di cui è proprietario, e chiede si provveda di urgenza.

2308. Francesi Gerolamo propone, onde tutelare in certi luoghi l'ordine pubblico, di allontanare certi impiegati *intriganti e fomentatori* di discordie, i quali, egli scrive, possono conoscere dalle parti *pubbliche o private che fecero nei due scorsi anni, in occasione delle locali non politiche agitazioni*, e chiede che nel sunto siano riferite totalmente queste sue parole.

2309. Beschini Biagio, propone che per frenare certi giornalisti che si dicono liberali, che non indica quali, sia loro conferito un impiego.

2310. Reale Angelica, vedova d'un capitano, avendo ricorso più volte infruttuosamente al Ministero ed alla Camera per ottenere una pensione od un gebelotto, chiede ora le si accordi un sussidio che la sollevi intanto dalla misera sua condizione, s'intantochè la legge le accordi un mezzo sicuro di sussistenza.

2311. Debartolomeis Luigi, maggiore nel real corpo dello stato maggiore generale, narrando alla Camera l'affidamento ripetutamente datogli dal magnanimo Re Carlo Alberto di fargli rimborsare la spesa della stampa dell'opera da lui dedicata a S. M. Carlo Alberto portante il titolo: *Notizie topografiche e statistiche sugli Stati Sardi*; e narrando similmente che i ministri dell'interno e della guerra, ai quali ebbe ricorso, dichiararono abbisognare dell'autorizzazione della Camera per far luogo a quel rimborso, chiede che la Camera autorizzi il Governo a fare acquisto di 500 esemplari di detta opera, e che in compenso gli si paghino sole lire 27,079 e centesimi 55, residuo debito per la stampa, sebbene il valore librario sia di lire 84 centesimi 10 per copia, per nulla calcolando le fatiche da lui impiegate nel corso di 12 anni, durante i quali si applicò nella compilazione dell'opera stessa.

2312. Rinaldi A. narra di aver visti dei libri stampati in Genova nei quali si spiegano idee favorevoli al Governo repubblicano, e si accenna alla caduta del Governo monarchico piemontese, e chiede che o si tolga la facoltà di promulgare simili stampe o si estenda a tutto lo Stato.

2313. Morelli Luigi, professore, allegandosi creditore di lire 708 per servizio prestato come stenografo a questa Camera, e di non essere stato soddisfatto nè dall'ufficio della Presidenza, nè dal Ministero, chiede che la Camera esamini le sue ragioni e gli faccia giustizia.

### ATTI DIVERSI.

(I deputati Mantelli e Garbarini prestano giuramento.)

**PRESIDENTE.** Sottopongo alla Camera l'approvazione del processo verbale della tornata precedente.

(La Camera approva.)

**FAGNANI.** Vi sono delle cognizioni scientifiche dalle quali è forza cominciare lo studio di qualunque progetto di pubblica utilità: sono le cognizioni topografiche, alchimetriche, geografiche, idrografiche, statistiche d'ogni genere.

Questi studi sono così generali, così, vorrei dire, diffusivi, che ne profittano tutti: ingegneri, deputati, ministri, popolazioni. Sono studi che non si può errar nel dire che influiscono sulla migliore riuscita dei progetti delle opere pubbliche e delle leggi, e perciò influiscono sul bene e sulla prosperità dello Stato.

Questi studi li promovono i Governi quando le nazioni sono molto inoltrate a civiltà. Ma dove si trovino degli uomini generosi che a proprio sacrificio hanno avuto l'animo di andare innanzi coraggiosi e costanti ad iniziare non solo, ma anche compiere dei lavori dei più importanti di questo genere, è debito sacrosanto del Governo di accorrere colle forze dello Stato a remunerarli, oltre al risarcirli il più prontamente dei danni ai quali si sono spontaneamente e con tanto merito di lode assoggettati.

Tale è il merito del maggiore Debartolomeis, autore dell'opera intitolata: *Notizie topografiche e statistiche sugli Stati Sardi, dedicate a S. M. Carlo Alberto*, in cinque volumi, alla quale si riferisce la petizione 2311. Ed è questa la ragione per la quale io domando alla Camera che la voglia decretare d'urgenza.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

**PEYRONE.** Colla petizione 2307 il signor Bernardino Ferraris, proprietario di una piazza da fondachiere, chiede, o di essere rimborsato del prezzo pagato alle regie finanze o che siano mantenuti i diritti inerenti alla piazza medesima. Il petente ebbe già a ricorrere a questa Camera per simile oggetto; la Camera rinviò ai ministri di finanza e di grazia e giustizia tale petizione, senza però che abbia avuto verun risultato.

Quindi prego la Camera di volerne decretare l'urgenza.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

**PRESIDENTE.** Il deputato Sanguinetti chiede un congedo di un mese.

(La Camera accorda.)

Il deputato Cuneo domanda un congedo per tutta la Sessione (*Oh! oh!*) per poter attendere ad affari che richiedono lungo tempo.

**BERTOLINI.** Veramente non c'è esempio che la Camera abbia dato un congedo per tutta l'intera Sessione, e siccome vedo che essa farà qualche difficoltà nel concederlo all'onorevole deputato Cuneo, proporrei di concedergli due mesi. Nel caso gli occorra più lungo tempo, potrà ricorrere un'altra volta.

**PRESIDENTE.** Il deputato Bertolini propone che si accordi al deputato Cuneo un congedo di due mesi. Interrogo la Camera in proposito.

(La Camera accorda il congedo di due mesi.)

La Commissione incaricata dell'esame della legge presentata dal Ministero sui danneggiati dall'ultima guerra fece osservare che parecchi de' suoi membri si trovano ammalati o in congedo, di modo che essa ora sarebbe composta di soli tre membri, mancandovi i commissari degli uffizi II, V, VI e VII.

Siccome l'esame di questa legge deve necessariamente essere proseguito, e d'altronde la Commissione non può continuare con un numero così ristretto di membri, io proporrei che gli uffizi II, V, VI e VII surrogassero fin di domani i loro commissari.

(La Camera approva.)

**PROGETTO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DEL FORO ECCLESIASTICO E DELL'IMMUNITÀ LOCALE.**

**SICCARDI, ministro di grazia e giustizia.** Domando la parola per una comunicazione. (*Segni di viva attenzione*)

**PRESIDENTE.** Il ministro di grazia e giustizia ha la parola.

**SICCARDI, ministro di grazia e giustizia.** Trattandosi di un progetto di legge che al Ministero parve avere qualche importanza speciale, spero che la Camera vorrà permettermi di leggere la brevissima relazione che lo precede [*Sì! sì!*] (1).

« D'ordine di S. M. vengo a proporre all'approvazione della Camera un progetto di provvedimento legislativo, le cui disposizioni non fanno che ridurre in forma esplicita e positiva di legge alcune conseguenze che direttamente e necessariamente derivano da principii già posti nello Statuto fondamentale del regno, o sono altrimenti richieste imperiosamente dall'attuale condizione di tempi e di cose.

« Vuole la nostra legge politica, ed è elemento indispensabile di ogni libero reggimento, l'eguaglianza di tutti i regnicoli dinanzi alla legge, qualunque sia il loro titolo e grado (*Bravo!*); e conseguente a sè stessa, vuole altresì che la giustizia emani dal Re e nell'augusto suo nome venga ministrata a tutti i cittadini da giudici ch'egli istituisce e che sono inamovibili. Oltre di che l'influenza dello Statuto estendendosi a tutte e singole le parti del regno, l'universalità de' suoi principii non permette che siavi nel territorio dello Stato verun luogo inaccessibile all'autorità della legge ed all'azione della giustizia. (*Bene! bene!*)

« Importa quindi, ed è anzi necessario che le leggi civili si osservino da tutti e si applichino a tutti, senza differenza tra ecclesiastici e laici; che alle leggi penali siano gli uni e gli altri egualmente soggetti (*Bene! Benissimo!* — *Vivi segni di approvazione dalle varie parti della Camera*); che quelle solenni e protettrici cautele che circondano l'accusato nei procedimenti criminali siano indistintamente comuni a tutti gl'individui su cui pende un'accusa; che le stesse leggi siano applicate dagli stessi tribunali, e che la religiosa destinazione di un luogo, per quanto sia da venerarsi, ed anzi per ciò appunto che dee venerarsi, nol renda ricetto ai colpevoli e non rechi incaglio al vigile e pronto ministero della giustizia punitrice. (*Bravo! Bene!*)

« Questi principii sono di per sè così ovvii e manifesti, e derivano con tale evidenza dall'intero concetto della nostra legge fondamentale che si potrebbe francamente asserire essere quelli nati con la legge stessa, sicchè io non mi meraviglio se da taluni fu perfino dubitato che fosse necessario una apposita legge per dichiararli e recarli ad effetto.

« Coll'accennarveli, o signori, io vi ho esposto i motivi delle disposizioni contenute nei primi sei articoli del progetto.

« Le altre disposizioni mi parvero eziandio per sè medesime convenienti all'utile scopo cui vengono indirizzate, oltrechè alcune sono appunto l'espressione di altrettanti voti già emessi dal Parlamento in analoghe discussioni.

« Io mi limiterò ad accennare, riguardo all'articolo 6<sup>o</sup>, che esso, senza nulla detrarre al precetto ecclesiastico, e con una disposizione esattamente ristretta entro i confini del potere civile, provvede ad un oggetto assai rilevante e adempie ad un voto universalmente manifestato, procurando alla religione ed alla morale questo benefizio, che le feste religiose,

(1) Quantunque stampata nel volume dei *Documenti*, noi riproduciamo qui la presente relazione perchè si veda l'impressione che la lettura della medesima ha prodotta nella Camera.

col divenir meno frequenti siano meglio osservate (*Alla sinistra: Bravo! bravo!*) ed al povero il vantaggio di non trovarsi così spesso nella dura condizione di dovere, interrompendo il lavoro, scemare a sè stesso i mezzi di un sostentamento ch'egli non può ritrarre altronde, o di avvezzarsi contravvenendo abitualmente ad una legge a disprezzarle tutte.

« L'ultimo articolo poi, concernente il matrimonio colle sue relazioni con la legge civile, contiene la riserva di presentare al Parlamento un progetto di legge che, per la somma e specialissima sua importanza, avrà d'uopo d'essere ponderatamente considerato. Coll'annunziarvi di presente questo nuovo ordinamento collegato con tanti e così vitali interessi nell'ordine religioso, politico e civile, il Governo volle soltanto dimostrare alla Camera ed al paese che una materia così rilevante non è sfuggita alle sue cure e che sarà particolarissimo oggetto delle sue meditazioni.

« Signori deputati! Le disposizioni che ho l'onore di proporvi sono da tempo più o meno antiche scritte nei Codici di quasi tutti i popoli d'Europa, ed anzi alcune di esse già trovansi in vigore presso di noi in varie parti del regno; esse nulla tolgono alla condizione politica in cui le nostre novelle istituzioni pongono dirimpetto al potere civile la religione dello Stato, quella religione dei padri nostri che sta profondamente a cuore a noi tutti, e che il Governo del Re, per intima convinzione, per affetto, come per dovere, è fermamente risoluto a difendere con tutti i suoi mezzi (*Bravo! bravo!*); che anzi scaverandola da privilegi che non sono in lei, ma contro di lei, divenuti da lungo tempo onerosi ai privilegiati stessi, e rivendicando alla sovranità civile quella giurisdizione sulle cose interne e temporali del regno che, appunto perchè necessaria al bene della nazione, è assolutamente inalienabile, toglieranno di mezzo quella confusione di giurisdizioni e di competenze che fu così spesso occasione e fomento di deplorabili conflitti, e verranno a rendere viepiù stretta quell'unione della religione cattolica con la saggia e temperata libertà da cui sola possono essere assicurati il regolare svolgimento delle nostre istituzioni e l'avvenire del paese. » (*Bravo! bravo! — Vivissimi applausi*) (Vedi vol. *Documenti*, pag. 429, il progetto di legge.)

**PRESIDENTE.** La Camera dà atto della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito.

**BRONZINI-ZAPPELLONI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**BRONZINI-ZAPPELLONI.** Doppio è lo scopo che mi muove a prendere la parola in questo momento. Il primo si è quello di fare sincere congratulazioni all'intero Ministero, ed in ispecie al ministro di grazia e giustizia, per la presentazione del progetto di legge sull'abolizione del foro ecclesiastico. È questo un primo passo importante segnato nella via delle riforme del nostro diritto pubblico ecclesiastico, al compimento delle quali io mi affido che non sarà mai per mancare al Ministero il solerte concorso non solo dei rappresentanti del popolo, ma dell'intero Parlamento.

Il secondo oggetto, per cui prendo la parola, è quello di pregare la Camera a voler decretare d'urgenza questo stesso progetto di legge. Noi lo abbiamo sollecitato con voti troppo caldi e la nazione intiera ne attende l'adozione con troppa impazienza, perchè da noi non si faccia tutto ciò che si può per soddisfare quanto più presto sarà possibile a sì giusto desiderio.

**PRESIDENTE.** Domando se questa proposta è appoggiata. (È appoggiata.)

Domando se è approvata.

(La Camera approva.)

#### RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA VERIFICAZIONE DEI PESI E MISURE.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta relazioni di Commissioni. Invito alla ringhiera i relatori che hanno qualche rapporto in pronto.

**DESPINE, relatore.** Messieurs, la Commission que vous avez nommée pour la vérification des poids et mesures m'a chargé de vous présenter son travail. Comme le rapport est un peu long, je me contenterai, si la Chambre le veut, de le déposer sur la table de la Présidence afin qu'il soit ensuite imprimé et distribué. Seulement je me prends la liberté de vous faire observer que cette loi doit recevoir son application dès le premier avril; et comme les mesures préparatoires que sa mise en vigueur exige sont très-nombreuses, je prierais la Chambre de vouloir bien s'en occuper le plus tôt possible. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 385.)

**PRESIDENTE.** La Camera dà atto della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

#### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA DOTAZIONE DELLA CORONA.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge sulla dotazione della Corona.

**PALLIERI.** Signori, nell'ultima nostra tornata l'onorevole deputato Michelini enunciava l'intendimento di fare un'aggiunta al capo terzo, colla quale si sarebbe stabilita l'esenzione dei beni costituenti la dotazione della Corona dal pagamento di ogni contribuzione verso lo Stato.

Egli si faceva quindi a dimostrare la convenienza di siffatta esenzione, e gli onorevoli signori di Revel e Vincenzo Ricci riconoscevano, a nome della Commissione, la convenienza dell'esenzione suddetta, ma credevano inutile simile disposizione, come quella che non istabilirebbe se non ciò che trovasi di già espresso nell'editto del 14 dicembre 1818.

Ora io chiedo se le spiegazioni fornite dalla Commissione, in seguito alle quali il deputato Michelini prescindette dal fare la sua proposta, debbano avere tanta forza da prevalere persino al disposto della legge stessa. Io nol credo. . .

**PRESIDENTE.** (*Interrompendo*) Fo osservare al deputato Pallieri che il deputato Michelini non solo ha ritirata la sua proposta, ma che di più si passò già alla discussione del capo quarto. Quindi non si potrebbe più riprendere questa discussione senza turbar l'ordine della legge intiera.

Questa sua aggiunta sarà poi il caso di farla alla fine della legge.

**PALLIERI.** In ogni caso avremo qualche spiegazione per parte della Commissione. Che se non si potesse fare l'aggiunta al capo terzo, chiederei almeno che fosse posta dopo l'articolo che si è in ultimo adottato dalla Camera.

**PRESIDENTE.** È impossibile.

**PALLIERI.** Prego il signor presidente a riflettere che una aggiunta necessaria è meglio sia fatta tardi che mai.

**PRESIDENTE.** Sarà posta alla fine delle disposizioni diverse, ma non può venir posta al capo quarto, nè al capo quinto.

**PALLIERI.** Mi permetta almeno di dire ancora due sue parole.

Io credo sia caduta in errore la Commissione quando disse

che i beni demaniali sono esenti dalla contribuzione prediale regia, e prego gli onorevoli miei colleghi di voler esaminare la nota che sta a carte 26 del progetto ministeriale, ove si trova indicato l'importare delle contribuzioni pagate dalle finanze dal 1839 a tutto il 1848 nei boschi posseduti sui territori di Racconigi, Cavallerleone, Cavallermaggiore, e vi sono specificate le contribuzioni regie, provinciali, locali e comunali. Del resto nell'editto del 14 dicembre 1818 non vi è alcuna esenzione rispetto ai beni demaniali fruttiferi; onde se la Camera, per le ragioni che già furono addotte dall'onorevole signor Michelini, crede che i beni costituenti la dotazione della Corona debban venire esentati dal pagamento di ogni contribuzione verso lo Stato, dovrà adottare un'aggiunta, se più non si può al capo III, ove sarebbe proprio il suo luogo, almeno al capo VI. Io però nulla più soggiungerò, ove una proposta a tal fine si faccia dalla Commissione o dall'onorevole signor Michelini, il quale già aveva preso l'iniziativa.

**PRESIDENTE.** La discussione segue sul capo V. L'articolo 10 del progetto, ora 11 per l'articolo d'aggiunta già stato accettato, è così concepito:

« I beni immobili passati dall'azienda generale della real Casa alla lista civile, ed iscritti nell'unito specchio notato B, saranno da questa rimessi al demanio, di cui faranno parte, insieme tutti gli altri che non trovansi iscritti nell'elenco segnato A. »

Il deputato Cavallini ha la parola.

**CAVALLINI.** Parmi che, ed il Ministero e la Commissione, adoperando la locuzione *passati dall'azienda generale della real Casa alla lista civile*, abbiano inteso di parlare dell'amministrazione dei beni immobili che si tenne sinora dall'azienda generale suddetta, alla quale vuolsi ora surrogare quella del demanio. E se questo è realmente l'intendimento dell'uno e dell'altra, io proporrei che alle parole innanzi enunciate si sostituissero le seguenti:

« I beni immobili, attualmente amministrati dall'azienda generale della real Casa ed iscritti, » ecc.

Con questo emendamento, mentre a mio avviso spiegasi vieppiù chiaramente il concetto che dettò l'articolo 10, si manterrebbe l'uniformità eziandio nella legge, in cui, dietro le discussioni e adozioni che ebbero luogo nella tornata antecedente, non veggonsi i vocaboli di *lista civile* che si trovavano nel progetto in luogo delle parole *della Corona*.

**PRESIDENTE.** Domando se l'emendamento del deputato Cavallini è appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato, lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

Pongo ai voti l'articolo 11 così emendato:

« I beni immobili attualmente amministrati dall'azienda generale della real Casa ed iscritti nell'unito specchio notato B saranno da questa rimessi al demanio, di cui faranno parte insieme a tutti gli altri che non trovansi iscritti nell'elenco segnato A. »

(La Camera approva.)

Leggo pure lo specchio B:

*Elenco dei beni immobili che si distraggono dalla dotazione della lista civile per essere incorporati al demanio dello Stato:*

« Palazzo di Madama in Torino.

« Palazzo delle regie Segreterie di Stato e degli Archivi di Corte coll'attiguo teatro di Torino.

« Palazzo della regia Accademia militare in Torino.

« Quartiere delle guardie del Corpo in Torino.

« Quartiere delle guardie svizzere e del reale palazzo in Torino.

« Palazzo dell'Accademia di belle arti in Torino. »

**RICCI V., relatore.** Farò osservare che questo è stato un errore. Pel palazzo dell'Accademia di belle arti in Torino già la Camera ha disposto altrimenti, e lo ha compreso nel primo elenco, di maniera che va tolto.

**PRESIDENTE.** Seguo a leggere l'elenco:

« Castello del Valentino reale presso Torino.

« Fabbricato della Stamperia reale.

« Chiesa e convento del Monte sui colli di Torino. »

Il relatore osserva che nell'elenco A fu già portato il palazzo dell'Accademia delle belle arti.

**RICCI V., relatore.** Non è portato veramente l'intero palazzo; sono contemplati i locali destinati alle scuole ed a tutti gli usi per l'Accademia delle belle arti; quindi si potrebbe lasciare nei beni che si distraggono dalla lista civile per essere incorporati al demanio, la denominazione di *palazzo dell'Accademia di belle arti, esclusi i locali destinati alle scuole ed alle gallerie*. Tale redazione sarebbe più conforme all'inserzione già fatta nell'elenco A.

**BRONZINI-ZAPPELLONI.** Io proporrei di dire: *meno i locali di questo palazzo contemplati nell'elenco A*.

**PRESIDENTE.** Il deputato Bronzini propone di aggiungere: « meno i locali di esso contemplati nell'elenco A. » Domando se tale proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

(La Camera approva.)

**JACQUIER.** Je voudrais faire une question à monsieur le rapporteur. Je voudrais savoir ce qu'il en est du théâtre Royal.

**RICCI V., relatore.** Il teatro è compreso in questo elenco, cioè nei beni che passano al demanio; è fatta semplicemente nell'articolo 2 la riserva alla lista civile dei palchi che servono per suo uso, ma il complesso del teatro passa al demanio; non c'è bisogno di fare esclusione, perchè è già fatta nell'articolo 2.

**JACQUEMOUD GIUSEPPE.** Dans le tableau des immeubles qui passent de la liste civile à l'administration du domaine je vois figurer le quartier des suisses et gardes du palais royal de Turin. Or, il est notoire qu'une partie de ce quartier a toujours servi et sert encore aujourd'hui au logement des personnes de service du palais; il n'a pu être dans la pensée du projet de loi de faire passer cette partie du quartier au domaine. En conséquence je propose un amendement qui sera placé à la suite de la désignation du quartier des suisses et gardes du palais royal, le quel serait ainsi conçu: « à l'exception de la partie actuellement occupée par les personnes attachées au service du palais. »

**RICCI V., relatore.** Nel mio sentimento particolare crederci che si dovesse lasciare al demanio questo locale.

**BRONZINI-ZAPPELLONI.** Io credo che non fu senza motivo che la Commissione escluse totalmente questi palazzi dalla dotazione della Corona, in quanto che naturalmente avrà saputo che negli altri palazzi i quali rimangono a quest'oggetto vi saranno i locali destinati alle persone di servizio di cui faceva cenno l'onorevole deputato barone Jacquemoud: cosicchè sarei d'avviso che si ritenessero totalmente esclusi questi palazzi in ogni loro parte, perchè altrimenti produrrebbero anche confusione nell'applicazione di questo articolo.

**PRESIDENTE.** L'onorevole deputato Jacquemoud propone all'elenco B, dove dice *quartiere delle guardie svizzere e del palazzo reale* la seguente aggiunta: *esclusa la por-*

zione di quel quartiere occupata attualmente dalle persone addette al servizio del palazzo.

Domando se quest'aggiunta è appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la metto ai voti.

(La Camera non approva.)

Metto ai voti l'elenco B come venne emendato per mozione della Commissione.

(La Camera approva.)

Viene ora l'articolo 11 del progetto della Commissione, 12° della legge, così concepito:

« Le azioni attive o passive relative alla dotazione della Corona saranno intentate o sostenute dal sovrintendente della real Casa. »

**JACQUIER.** Je voudrais avoir un autre éclaircissement de M. le rapporteur ; je voudrais savoir ce qu'il entend dans ces mots : *actives et passives*, si dans ces actions sont comprises les pensions que la liste civile doit accorder.

**RICCI V., relatore.** Sotto la designazione d'azioni attive e passive la Commissione ha inteso riferirsi alla consueta distinzione forense. Dopo quanto si è detto in tutto il corso della presente discussione non può cader dubbio sulla natura del godimento spettante alla Corona, che non è che un semplice usufrutto. Quindi quando presentisi controversia di proprietà dovrà sempre intervenire il demanio senza che occorra specificarlo. Perciò ripeto che l'aggiunta parmi inutile.

**JACQUIER.** Dans ce cas je proposerai cette addition à l'article 11 : « que le trésor public ne peut pas être grevé des pensions qu'accorderait désormais la liste civile. » Quand il a été, ces jours derniers, question des charges de la liste civile, on a parfaitement distingué entre les pensions qui restaient à charge de la Maison royale et celles qui avaient été inscrites à celle de l'État.

Or je voudrais qu'il fût pour l'avenir formulé, que dans aucun cas le trésor public ne puisse être grevé de pensions qu'il plaira à la liste civile, soit à la Maison royale d'accorder. Ce n'est pas un changement que je demande, ce n'est qu'une simple addition qui doit enlever tous doutes sur la position que la loi fait en ce moment et désormais à l'administration de la Maison royale.

**RICCI V., relatore.** Io non crederei che vi sia a temere alcun pericolo previsto dall'onorevole preopinante.

L'unica ragione per cui una parte delle pensioni che gravano sull'azienda della Casa si è proposto di metterle a carico delle finanze si è perchè esse hanno cambiato di natura, essendo cessati tutti quegli uffici che avevano dato luogo a queste retribuzioni e a questi stipendi, in guisa che invece di stipendi adesso non vi sono che pensioni di giubilazione e pensioni vitalizie.

In questo caso poi non vi è pericolo che le pensioni accordate particolarmente dalla lista civile passano per cambiamento di regni passare a carico delle finanze. Ad ogni modo costituendosi una nuova lista civile sarà sempre il caso di fare quelle osservazioni che occorressero ; ma non credo, come dissi, esservi questo pericolo, perchè le pensioni che potrà di presente accordare la lista civile sono di natura tutta speciale, sono per servizi particolari prestati alla persona del Re od alla Casa reale, mentre invece le pensioni antiche erano, secondo gli usi, secondo la natura di quella Corte, accordate come per servizi prestati alla dignità della Corona, e quindi piuttosto a carico dello Stato.

**PRESIDENTE.** Il signor Jacquier propone a quest'articolo la seguente aggiunta :

« In nessun caso l'erario dello Stato potrà essere gravato di pensioni accordate dalla lista civile. »

Domando se tale proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

**JACQUIER.** Je conçois parfaitement que les observations qui ont été faites par l'honorable rapporteur aboutissent complètement à mon idée, mais elles ne me paraissent pas cependant suffisantes, attendu que dans l'article qu'il invoque rien ne nous dit que les mêmes pensions qui ont été accordées pour les services de la liste civile ne pèseront pas plus tard sur l'État. Je voudrais que cette condition fût formulée dans l'article. La Chambre me comprend ; je ne crois pas devoir l'entretenir d'avantage sur cet incident.

**RICCI V., relatore.** Io mi permetterei una sola osservazione, che cioè sostanzialmente nella presente legge mettendo a carico delle finanze le pensioni dell'antica Corte non si fa una nuova disposizione, ma si compie quella contenuta nel decreto del gennaio dell'anno scorso, in cui abolendosi la Corte si è però conservata la pensione alle persone di servizio collocate a riposo.

Ora questa non avendo più nessuna relazione colla Casa reale, sono state messe a carico dello Stato come erano prima ; ma questo caso non può più rinnovarsi adesso.

Sono di una natura diversa le pensioni che cadono a carico dello Stato da quelle che possono darsi per l'avvenire per servizi prestati alla persona del Re, ora che vi esiste una lista civile, di maniera che non posso prevedere il caso in cui si vogliono queste pensioni mettere a carico dello Stato. In ogni caso ci sarà bisogno di una legge, e in allora si rientrerà nell'esame se sia il caso di aumentarle o diminuirle.

**PRESIDENTE.** Perchè la discussione possa procedere con miglior ordine io farei osservare al deputato Jacquier che la sua proposta mi pare che si riferisca piuttosto all'articolo 12 che all'11, perchè in questo non si tratta se non che di regolare la rappresentanza della dotazione della Corona nelle azioni si attive che passive.

Quanto poi all'articolo 12 è quello che stabilisce che alcune delle pensioni attuali della dotazione della Corona sono assicurate nel bilancio dello Stato ; quindi potrà essere il caso della proposta del deputato Jacquier, che stabilisce che d'ora in avanti nessun'altra nuova vi vi possa introdurre.

**MOLLARD.** Je demande la parole.

**PRESIDENTE.** Ha la parola il deputato Jacquemoud Antonio.

**JACQUEMOUD ANTONIO.** J'avais demandé la parole pour faire l'observation qui vient de nous être soumise par M. le président. Il s'agit ici d'actions judiciaires tant actives que passives ; actives, si la liste civile intentait un procès ; passives, si elle subissait le procès qu'on lui intente : car la liste civile est comme un particulier ; elle intente des procès ou subit ceux qui lui sont intentés, et les frais qu'il y a à supporter sont à sa charge, et non à celle du domaine.

**MOLLARD.** La discussion que M. le président vient de faire est tout à fait exacte. Seulement je ferai remarquer que cet article ne fait aucune distinction entre les actions personnelles et les actions réelles. D'après la loi générale du droit commun, l'usufruitier ne peut pas défendre une action réelle. Faudrait-il dans cette circonstance faire une exception à la loi générale ? Pour mon compte je ne le pense pas, je ne vois même aucune raison pour cela ; au contraire j'y verrais l'im-mense inconvénient de ne pas faire représenter l'intérêt du domaine.

**PRESIDENTE.** Il deputato Mollard propone un'altra questione, ed è quella che la rappresentanza che è in questo ar-

ticolo conceduta all'intendente generale della real Casa, per tutte le azioni attive e passive relative alla dotazione, non comprenda anche l'azione reale.

Il suo emendamento è così concepito :

« Le azioni attive e passive che appartengono all'usufruttuario saranno intentate e sostenute dal sovrintendente della real Casa ; le azioni reali sono intentate e sostenute dal demanio secondo il giure comune. »

Forse sarà d'uopo aggiungere : « le azioni attive e passive relative alla dotazione della Corona. »

Domando anzitutto se quest'emendamento è appoggiato.

**FARINA P.** L'ulteriore spiegazione che si vuole introdurre si può inserire per abbondanza ove bene si stimi, ma non mi pare necessaria, mentre le parole dell'articolo, quale fu concepito dalla Commissione, contemplano la dotazione e non i beni della dotazione, e conseguentemente quel diritto che è di sua natura nell'usufrutto.

Pertanto non si può dire che sia mestieri di maggiore spiegazione, mentre le parole sono queste: *Le azioni attive e passive relative alla dotazione della Corona.*

Ora, siccome la dotazione non consiste che in una assegnazione di usufrutti, è evidente abbastanza la cosa. Per conseguenza se si vuol inserire una maggiore spiegazione, si potrà fare, ma trovo che già sufficientemente è precisata la cosa colle parole usate dalla Commissione.

**MOLLARD.** En réponse aux observations de M. Farina je ferai remarquer que l'article 1<sup>er</sup> de la loi dit que la dotation de la Couronne se compose d'une assignation en biens meubles et immeubles, et d'une somme, etc.; maintenant l'article 11 attribuant à l'intendant de la liste civile sans distinction toutes les actions actives et passives de la dotation, on pourrait croire qu'on a voulu comprendre les actions réelles, et faire ainsi une dérogation au droit commun; c'est là un doute que fait disparaître l'amendement que j'ai déposé.

**MAZZA.** La proposizione dell'onorevole preopinante non richiede il concorso del demanio nelle questioni reali, e si renderebbe quindi imperfetta l'azione; io direi perciò in fine dell'articolo: « e in concorso col regio demanio quando trattasi di azioni reali. »

**PRESIDENTE.** Il deputato Mazza propone un sotto-emendamento a quello proposto dal deputato Mollard.

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

**FARINA P.** Faccio osservare semplicemente che l'argomento che si voleva dedurre dall'articolo primo non mi pare troppo esatto, mentre l'articolo primo usa termini diversi nell'indicare l'usufrutto dei beni stabili e la dotazione in danaro. Non c'è adunque quell'identità di termini che può far supporre un'identità di diritti.

Consequentemente mi pare che non si possa dedurre da ciò una necessità di maggiori spiegazioni nell'articolo che forma la questione attuale.

**MOLLARD.** Si l'on croit que l'article soit formulé d'une manière assez claire pour éviter la confusion que je viens d'énoncer, je m'associerais volontiers à cette opinion. Seulement il me semble qu'il faudrait employer une expression explicite pour démontrer clairement que la loi a précisément ce sens. C'est pour cela que je proposerais à la fin de l'article ces mots: *Le tout suivant le droit commun et sans préjudice de l'action du domaine.*

**PRESIDENTE.** Est-ce que vous retirez votre premier amendement?

**MOLLARD.** Je retire le premier amendement.

**PRESIDENTE.** Dunque il deputato Mollard ritira il suo

primo emendamento, ed invece suggerisce quest'altro, di aggiungere cioè dopo l'articolo 11 le parole: *il tutto secondo il diritto comune e senza pregiudizio dell'azione del demanio.*

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

**RICCI V., relatore.** Siccome in tutte le leggi è stato dichiarato, e credo non possa cadere in dubbio che non cambia la natura dei beni che sono assegnati alla Corona, i quali continuano ad essere del demanio, mi pare che non vi possa essere dubbio che tutte le azioni dovranno essere sostenute dal proprietario. La redazione dell'articolo non presenta, a parer mio, alcun plausibile dubbio, perchè dice: *azioni attive e passive relative alla dotazione della Corona*; dunque relative all'usufrutto.

Per queste considerazioni io crederei una complicazione l'aggiungere qualunque degli emendamenti proposti.

**PRESIDENTE.** Dunque non resta che l'ultimo emendamento proposto dal deputato Mollard, che consiste nelle parole: *il tutto secondo il diritto comune e senza pregiudizio dell'azione del demanio.*

Chi intende di approvarlo voglia alzarsi.

(La Camera non approva.)

Domando al deputato Mazza se persiste nel suo emendamento.

**MAZZA.** Lo ritiro.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'articolo tal quale venne proposto dalla Commissione. Lo rileggo:

« Le azioni attive o passive relative alla dotazione della Corona saranno intentate e sostenute dal sovrintendente generale della real Casa. »

(La Camera approva.)

Viene l'articolo 12 del progetto, 13 della legge:

« Le spese inscritte nel qui unito specchio notato C, le quali erano stanziate nel bilancio passivo dell'azienda generale della real Casa, e che passarono quindi alla lista civile, saranno trasferite su quelli dei diversi bilanci passivi dello Stato cui per loro natura devono appartenere. »

Va annesso a questo articolo l'elenco C, così concepito:

*Specchio (C) delle spese che dall'Azienda generale della Real Casa sono passate a carico della lista civile, che debbono trasferirsi sui bilanci passivi dello Stato, ed in parte esser poste a peso dell'appannaggio di S. A. R. il Duca di Genova.*

*Spese ordinarie.*

« Spese per il palazzo delle regie segreterie di Stato e degli archivi di Corte in Torino . . . . .	L.	6,674 07 1/10
« Fabbriche delle guardie svizzere, del real palazzo, del real castello di Madama, della regia Accademia militare, e del quartiere delle guardie del Corpo in Torino . . . . . »		12,798 13 7/10
« Valentino reale presso Torino. . . »		5,809 83 7/10
« Teatro Regio di Torino. . . . »		22,467 » »
« Fitto del quartiere delle guardie del Corpo e del real palazzo in Torino . . »		15,841 66 9/10
« Segreteria di gabinetto e privata di S. M. il Re Carlo Felice . . . . . »		6,400 » »
« Stipendi, trattenimenti e pensioni, comprese quelle di riposo della Corte nobile riordinata col real decreto del 24 gennaio 1849 . . . . . »		213,340 » »

*Spese straordinarie.*

« Spese per il real castello di Madama e della regia Accademia militare in Torino . . . . . »	7,954 23 7/10
« Pel Valentino reale presso Torino . . . . . »	383 56 9/10
« Totale a carico dei bilanci dello Stato L.	330,062 90 1/10
« Spese per il palazzo Genevese in Torino da porsi a carico dell'appannaggio di S. A. R. il Duca di Genova . . . . . »	3,473 04 3/10
L.	333,535 94 4/10

**RICCI V., relatore.** Debbo avvertire la Camera che in questo elenco, secondo la proposta del Ministero, il primo capo delle spese messe a carico delle finanze era quello di 40,000 lire per le riparazioni dell'Accademia di belle arti. Essendo questa stata messa a carico della lista civile, doveva essere detratta dal presente elenco, e fu difatti detratta; ma non fu fatta la rettificazione nella somma prima di 330,000 lire, e nella seconda di 333,000 lire, in guisa che adesso l'elenco delle cifre non darebbe la somma stampata; quindi questa somma va rettificata, la prima di 330 in 289,178 84, la seconda invece di 333,535 94 4/10 va invece rettificata nella somma di 253,141 38 5/10.

**JACQUIER.** Je désire faire remarquer que l'article 12 de la loi qui décharge la liste et fait passer à l'État les dépenses de la tabelle C semble préjuger que consentant à ce transfert nous adopterions sans mot dire la totalité de la dépense reportée de plein droit alors au budget des finances. Je consens bien à décharger la liste civile, mais je ne renonce pas ensuite à vérifier la nature de ces dépenses elles-mêmes quand nous voterons le budget général.

La Chambre comprendra cette distinction sensible qui nous empêche de nous lier. Nous consentons à la maxime des transferts, mais nous ne déclarons pas pour autant que l'État payera le chiffre de fr. 333,535 94 4/10 sans vérifier ce qu'il y a d'utile, d'indispensable dans ces dépenses elles-mêmes, et si à cet égard M. le rapporteur m'accorde la justesse de ces réflexions... (Il relatore fa un segno affermativo che è pure notato al banco dei ministri)

**RICCI V., relatore.** Convengo perfettamente nell'idea del preopinante. Tanto il Ministero quanto la Commissione non hanno inteso di stanziare una precisa somma a carico del bilancio; si è semplicemente stabilito che queste spese rimangono a carico delle finanze, ma non si è stanziata l'indicazione precisa delle spese; così queste potranno essere variate secondo che il Ministero le presenterà e la Camera le stanzierà.

**PRESIDENTE.** Il deputato Jacquier farebbe la seguente aggiunta all'articolo :

« In nessun caso, d'ora in avanti, l'erario dello Stato potrà essere gravato da pensioni accordate dall'amministrazione della dotazione della Corona. »

**JACQUIER.** Dans mon amendement j'ai parlé des pensions qui sont à la charge de la liste civile. Jusqu'à présent les divers employés de la Maison royale avaient leurs services inscrits sur le budget du ministre de l'intérieur.

Or, il me paraît plus rationnel qu'on explique dans la loi que désormais l'État ne se charge pas des pensions qui regardent la liste civile. Ceci est une question tout à fait claire: l'État paye ses employés et la liste civile paye les siens.

L'amendement que j'ai proposé est très-rationnel; il ne blesse personne; ce n'est, pour ainsi dire, que la consé-

quence rigoureuse des principes que nous avons posés jusqu'à présent; autrement nous courrions risque à la fin de chaque règne d'avoir à enregistrer sur le trésor public une nouvelle série de pensions comme nous venons de le faire cette année. Aux termes du Statut, l'État ne reconnaît que les pensions par lui accordées; il paye à la Couronne une somme de 4 millions, au moyen de laquelle la Couronne solde ses propres employés et les retraites à sa guise comme serviteurs de la Maison royale; mais c'est là un fait en dehors de l'État et qui ne le concerne plus. Par ce motif j'insiste à mon amendement propre à dessiner nettement la question et à enlever tout équivoque.

**PRESIDENTE.** Domando se quest'aggiunta è appoggiata. (È appoggiata.)

Se nessuno domanda la parola, la metto ai voti. (La Camera approva.)

**CAVALLINI.** In conformità dell'emendamento che ebbi già prima proposto alla Camera, e per gli stessi motivi che l'indussero ad accettarlo, io crederei opportuno di omettere in quest'articolo le parole: *e che passeranno quindi alla lista civile.*

**PRESIDENTE.** Il deputato Cavallini propone la soppressione delle parole: *che passano quindi alla lista civile.*

Domando se tale proposta è appoggiata. (È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la metto ai voti. (La Camera approva.)

Metto ai voti l'articolo 12 tal quale venne emendato. (La Camera approva.)

Pongo ora ai voti l'elenco C, a cui questo articolo si riferisce.

(La Camera approva.)

**JACQUIER.** Avant que nous terminions le chapitre V il me paraît rationnel, puisque nous parlons des deniers de la liste civile, d'insérer un dernier article à cet égard. Dans presque tous les régimes constitutionnels il est d'usage, à propos de la liste civile, de déclarer que *les deniers de la liste civile sont insaisissables.*

Chacun de nous comprend le fond et la portée de cette pensée. Nous avons fixé pour la liste civile la somme de 4 millions; hé bien, ces millions doivent être insaisissables.

Il est incontestable que dès qu'il y a un intendant de la liste civile il y a des créanciers. Or l'action de ces créanciers pourra aller jusque devant les tribunaux compétents; mais elle ne doit pas pouvoir aller jusqu'à la saisie. Je me borne à ce peu de mots. Les motifs qui dévoilent la cause comme la portée de mon amendement sont d'une trop haute convenance pour la liste civile et pour la nation, pour que j'abuse de votre intelligence et de votre temps en les développant. La Chambre m'a sans doute compris.

**PRESIDENTE.** Il signor Jacquier propone il seguente articolo di aggiunta :

« I danari della dotazione della Corona non possono essere sequestrati. »

Domando se è appoggiato. (È appoggiato.)

**RICCI V., relatore.** Questo articolo costituirebbe un privilegio grave e importantissimo. Siccome non è stato proposto dal Ministero, quindi io crederei migliore il diritto comune, che cioè se incorreranno debiti, che i debitori possano farsi soddisfare coi mezzi che presentano le leggi. Io non vedo la necessità di fare questa eccezione, ed anzi crederei, il non farla, un miglioramento, tanto più dietro tutte le altre ragioni di diritto civile accennate dal preopinante.

**JACQUIER.** Je conviens parfaitement qu'il y a là une question de privilège; savez vous pour qui est le privilège? (*Mormorio*) Hé bien, s'il faut le dire (puisque je n'ai pas été compris), ce privilège n'est pas pour la royauté, *il est pour la nation!*

Si l'on poursuit, si l'on séquestre en main du ministre des finances les deniers de la liste civile, ce ne sera pas à celle-ci qu'on fera tort, mais à la nation qui paye de ses deniers le Gouvernement qui règne. Il faut que les créanciers sachent avec qui ils ont à faire: il importe qu'ils sachent que la dépense ne dépassera pas tel ou tel chiffre.

Il faut qui ils sachent bien que les prodigalités ou les fausses spéculations d'un intendant de la liste civile n'affecteront jamais la nation: que même, s'il leur est permis d'exploiter des faiblesses, la nation ne permet pas que les 4 millions payables par douzièmes et par anticipation puissent être séquestrés sous aucun prétexte. La dignité de l'État commande cette mesure propre à arrêter bien des maux et dans certaine éventualité à empêcher que le Parlement et l'État soient mis dans une fausse position.

**PRESIDENTE.** Se niuno più domanda la parola, pongo ai voti l'aggiunta proposta dal deputato Jacquier così concepita:

« I denari della dotazione della Corona non possono essere sequestrati. »

(La Camera non approva.)

**PALLIERI.** L'aggiunta relativa all'esenzione dei beni componenti la dotazione della Corona dalle contribuzioni verso lo Stato, qualora non potesse più trovar luogo in fine del capo terzo, si potrebbe, a mio avviso, collocare dopo l'articolo 13, cioè in fine del capo quinto. Io però, prima di tutto, desidererei di sentire in proposito, come pure sul merito dell'osservazione che ebbi l'onore di esporre alla Camera, l'opinione della Commissione. Nè io farò alcuna proposta, come ho già detto, se ella, meco concorrendo in massima, presenterà un'addizione affine di esentare i beni costituenti la dotazione della Corona dal pagamento delle contribuzioni di cui si tratta.

**RICCI V., relatore.** Per quanto la legge del 1818 esenti totalmente tutti i beni, come si diceva, appartenenti alla casa reale, e però tutti i beni demaniali consistenti in fabbriche, edifizii e simili, siccome per altro i beni rurali dati in locazione ed usufruiti dal demanio pagano anche le contribuzioni regie, così non crederei affatto inutile l'emendamento già proposto dal deputato Michellini, ed attualmente riprodotto dal deputato Pallieri, cioè che l'articolo di cui si tratta dichiarasse esente dalle contribuzioni chiamate regie tutti i beni assegnati alla Corona. Quindi io lo proporrei in questi termini: « I beni componenti la dotazione saranno esenti dalle contribuzioni dovute allo Stato. » Quest'espressione mi pare che faccia al caso.

**PRESIDENTE.** Domando se quest'aggiunta è appoggiata. (È appoggiata.)

**BUNICO.** Io mi oppongo alla proposta aggiunta per due ragioni. La prima, perchè avendo la Camera sempre mantenuto che i beni della dotazione debbono essere equiparati agli altri beni tutti, sui quali compete un usufrutto a termini del diritto comune, ne viene per logica conseguenza che i beni della stessa dotazione debbano, come tutti indistintamente gli altri beni sottoposti ad usufrutto, essere soggetti al pagamento delle contribuzioni; altrimenti si concederebbe un privilegio a favore della Corona, la quale pare a me che in questa parte non debba godere di nessun privilegio, massimamente contro il disposto della legge del 14 dicembre 1818

che regola la qualità, il pagamento ed il riparto di tutti indistintamente i tributi diretti.

L'altra ragione poi si è che accordando alla Corona un simile privilegio si fa esso sopportare agli altri proprietari, i quali possiedono beni nel distretto in cui sono situati i beni assegnati alla dotazione della Corona.

Infatti, a termini dell'accennata legge del 1818, l'assegnamento delle contribuzioni si fa proporzionalmente per ciascuna provincia, salvo poi a fare il riparto della somma stanziata tra tutti coloro i quali hanno i beni soggetti a tributo. Ciò posto, ove si esimessero dal pagamento delle contribuzioni i beni della dotazione della Corona, ne seguirebbe che tutti gli altri beni di quella provincia nella quale si trovano situati gli stabili di quella dotazione dovrebbero sopportare essi soli tutta la quota dei tributi stati assegnati alla provincia medesima, e così anche le contribuzioni dalle quali vennero esentati gli stabili della dotazione reale. (*Dalla sinistra: Bene! Bravo!*)

**DIREVET.** In primo luogo io debbo rettificare un'asserzione che l'altro giorno, preso alla sprovvista dal deputato Michellini, ho avanzata, relativamente alle disposizioni della legge del 14 dicembre 1818, che io, come dissi allora, non teneva sotto gli occhi, e di cui perciò non ricordava le ben precise disposizioni. Ora avendo meglio esaminato la legge e avendola sotto gli occhi, posso per conseguenza leggerla alla Camera, e si vedrà che i timori esternati dall'onorevole deputato preopinante non sono fondati.

La legge che regola il riparto delle contribuzioni è la legge precisamente del 14 dicembre 1818. Per disposizione generale di essa l'articolo 1 del titolo secondo porta che il contributo si impone sulle terre ed altre proprietà stabili di qualunque natura ed a chiunque appartenenti, ma per altro colle eccezioni portate dal titolo quarto. Andiamo ora a vedere il titolo quarto; esso dice: « Dichiariamo esenti dalla imposta prediale, e conseguentemente non doversi comprendere in alcun riparto i palazzi di nostra residenza, i castelli e villeggiature a noi spettanti, i giardini e i parchi che ne dipendono, come pure i palazzi di residenza dei principi reali e del sangue. » Questo è l'articolo 1.

« Articolo 2. Godranno della stessa esenzione i locali e fabbriche di spettanza del nostro patrimonio. » Osservino, signori, che qui non si parla che di locali e fabbricati, ma non de' beni rurali, ed è in ciò che io ho errato l'altro giorno, accennando genericamente *i beni del demanio*. « Secondo, i beni assegnati in appannaggio ai suddetti principi. Terzo, tutte le fabbriche appartenenti al nostro demanio. Quarto, le case arcivescovili, vescovili, parrocchiali, locali e giardini che vi sono annessi, ecc. »

• « Articolo 3. Vogliamo per altro che tutti i beni, case e locali enunciati nel precedente articolo siano descritti nei rispettivi catasti coll'indicazione del proporzionale loro registro od estimo, e che per l'ammontare del medesimo concorrano a tutte le imposizioni provinciali e comunitative, ad eccezione delle chiese e cimiteri che ne saranno egualmente esenti. »

Da ciò si vede che pei beni rurali demaniali si paga dal demanio la contribuzione regia.

Io non dico che questa sia cosa ragionevole, poichè quello che esce da una cassa rientra in un'altra; ma, come bene si scorge, ciò non aggrava la posizione dei contribuenti.

Quindi io non saprei fino a qual punto l'articolo proposto possa essere adottato nei termini dei quali fu presentata in parte un'esenzione che già esiste.

Il signor presidente vuol favorire di leggere l'articolo?

(Il presidente lo legge.)



Dunque, o signori, la conseguenza di questo è che se si sono esentati soltanto dalle contribuzioni dovute allo Stato non saranno immuni dalle contribuzioni dovute alle provincie ed ai comuni; quindi i palazzi reali, i parchi ed i giardini che erano finora esenti d'ogni sorta di contribuzioni, dovranno d'ora innanzi pagare la contribuzione provinciale e comunale; questo mi pare che risulti evidentemente. È verissimo che in un quadro che specifica quali sono i beni componenti i boschi di Cavallerleone e Cavallermaggiore è indicata la contribuzione in complesso regia, provinciale e comunale che pagano questi beni, ma allora bisognerebbe riformare l'aggiunta col dire: « I beni demaniali che passano in dotazione alla Corona non saranno soggetti al pagamento della contribuzione regia, mantenendo l'eccezione portata dall'articolo 1, titolo quarto della legge del 14 dicembre 1818. »

Del resto che questi beni debbano godere dell'esenzione del contributo regio si può desumere egualmente dalle disposizioni stesse della legge del 1818, quando per lo meno si consideri questa dotazione come un appannaggio, cosicchè come beni appannaggiati non pagherebbero la contribuzione regia, ma bensì soltanto la contribuzione provinciale e comunale.

**PRESIDENTE.** Prego l'onorevole deputato Revel di formulare il suo emendamento.

**BUNICO.** Dalla lettura che l'onorevole deputato Revel ha dato dell'articolo 1, titolo IV, della legge del 14 dicembre 1818 risulta che per i palazzi e le case reali, ora assegnati alla dotazione della Corona, vi è un'esenzione dal pagamento dei tributi, senza che per altro possano quei beni entrare nel riparto che si fa dei tributi stessi; ora si è appunto perchè questi beni della dotazione non possono entrare nel riparto dei tributi che io dico che col proposto privilegio di esenzione si fa sopportare intieramente agli altri proprietari la porzione del tributo che dovrebbe senza il privilegio stesso cadere sopra i beni medesimi.

**DI REVEL.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Prima ha la parola il deputato Mellana.

**MELLANA.** L'onorevole deputato Revel diceva che la ragione che indusse il legislatore del 1818 ad esonerare dal pagamento delle regie imposte i beni demaniali è stata la creduta inutilità di far pagare una somma ad una cassa per poi ritornarvi colla perdita di quell'1 per cento che spetta all'esattore. Questa ragione io la trovo eccellente per quell'epoca in cui il Governo riconosceva in alcuni individui, in alcune classi dei privilegi, e poteva ben riconoscerne per sè medesimo, massime quando questi privilegi erano in ordine col Governo d'allora, e ne veniva un guadagno al tesoro; ma io dico: questo risparmio dell'1 per cento al giorno d'oggi deve ritenersi per sancire un privilegio. I beni che possiede la nazione che si dicono del demanio, li possiede colle leggi comuni. Non si dovrebbe vedere la nazione per la prima a pagare quel tributo? Io opino che al giorno d'oggi non possa più mettersi in campo sotto quel riguardo la legge del 1818; anzi mi stupisco come il ministro non abbia già prima d'ora presentata una legge per mettere in relazione la legge del 1818 colla legge statutaria, perchè in quella legge, come diceva l'onorevole deputato Revel, si vede che non solo i beni demaniali, ma le case degli arcivescovi e di altri prelati sono esentate dal tributo. Quell'esenzione oggi è contro lo Statuto, e perciò non può sussistere, e deve emanare una legge la quale metta la legge del 1818 in correlazione colla legge statutaria; quindi io credo che se al giorno d'oggi la Camera opina che d'ora in avanti debbano continuare i beni del demanio che sono dati in dotazione alla Corona a godere di que-

sta esenzione, deve esprimerlo espressamente per legge, perchè, come dico, quella del 1818 deve essere caduta. Ma io però sono d'opinione che noi non dobbiamo, per quell'unica ragione che fu finora messa in campo, cioè della perdita dell'1 per cento, violare un principio. Dobbiamo dare l'esempio per i primi che per i beni che la nazione possiede deve in forza della legge comune, come tutti gli altri cittadini, concorrere a sopportare i pesi che gravitano sui beni che appartengono ai cittadini.

**DI REVEL.** Risponderò in primo luogo all'osservazione fatta dall'onorevole deputato Bunico che l'esenzione di questi beni dalla contribuzione di cui è accennato nell'articolo 1 non va a peso o carico degli altri contribuenti; la prova ne sia che all'articolo 4 dello stesso titolo è detto:

« Il rilevare delle imposte prediali corrispondenti al registro d'estimo dei suddetti beni, case e fabbricati sarà detratto dal contingente assegnato per la medesima a caduna delle rispettive comuni. »

Consequentemente ben si vede che si è detratto dal registro del comune; ciò fa sì che questi non pagano le contribuzioni regie per conto dei beni che ne sono esenti, bensì i beni descritti all'articolo 2 pagano le contribuzioni in proporzione dell'estimo o contingente di tributo regio che dovrebbero pagare se non ne fossero immuni. Del resto quanto alla questione sollevata dall'onorevole deputato Mellana osservo che ella è una questione teorica sulla quale si potrà discutere in altra più opportuna occasione, se convenga cioè che i beni posseduti dallo Stato paghino le contribuzioni regie come gli altri. Io ripeto essere una questione teorica, poichè nel fondo questa non toglie nè aggiunge al Governo, e, come dissi, vantaggia o nuoce solo agli esattori; avremo nel caso affermativo in aumento al principale delle contribuzioni prediali qualche centinaio di mila franchi pagato per i beni dello Stato; avremo nella spesa qualche centinaio di mila franchi di più per pagare queste contribuzioni. Io non vedo che qui si tratti di veruna esenzione, di verun privilegio. Quanto poi al dire che i beni che passano nella dotazione della Corona debbano pagare come quelli degli altri privati, ciò starebbe se i beni fossero veramente della natura dei privati, ma abbiamo inteso che questi beni conservano la loro qualità, cioè il carattere di demaniali, anzi, se non erro, nelle discussioni che sono seguite nei giorni passati già si agitò il punto se era il caso di far pagare le contribuzioni ai palazzi, alle ville, in sostanza ai fabbricati che farebbero parte della dotazione della Corona, e mi pare che opportunamente fu risposto che quando pur si volesse fare questo non si avrebbe una base per istabilire una contribuzione, poichè non si saprebbe fino a qual punto un palazzo reale si possa valutare per imporlo corrispondentemente. In sostanza la questione mi pare che sia allora stata definita o almeno non sia stata accettata in questi termini. Consequentemente io opino che quando si abbia da fare una legge si potrà in questo caso provvedere in quel modo che si crederà migliore, ma che fintanto che vi ha una legge che regola in genere il riparto delle imposte prediali e le esenzioni si debba, per quanto riguarda la lista civile, seguire quello che ha luogo relativamente ai beni del demanio, e quindi se fra i beni che dal demanio passarono nella dotazione della Corona ve n'è di quelli che debbono pagare contribuzioni, le paghino, se non le debbono pagare, conservino l'esenzione che è stata finora in vigore. Consequentemente proporrei che si prescindesse dall'emendamento proposto dal deputato Pallieri.

**PRESIDENTE.** Il signor deputato Revel non propone un emendamento?

**DI REVEL.** No! no! Le cose staranno quali la legge le fa.

**PRESIDENTE.** Osservi la Camera che sull'emendamento proposto dal deputato Ricci ad eccitamento del deputato Pallieri vi è la questione se possa ancora discutersi perchè già presentato dal deputato Michelini quando si trattava del capo terzo, e fu da esso ritirato in seguito a discussione, senza che siasi altrimenti votato sopra di esso. Perciò lascia la questione se questo emendamento, mediante il ritiro, debba considerarsi come rigettato o come non votato dalla Camera...

**RICCI V., relatore.** Quanto alla questione di massima, ossia di diritto, credo che un emendamento ritirato da un deputato possa essere riprodotto da un altro e sottoposto alla votazione, ritenute per altro le opposte difficoltà e le osservazioni fatte precedentemente, io dal canto mio lo ritiro.

**MARTINET.** Je voudrais proposer un amendement à cet égard. Dans la table à laquelle est annexée la lettre A nous voyons figurer parmi les immeubles qui forment la dotation de la Couronne les palais royaux de Chambéry, Nice, Alexandrie et Cagliari. On se rappelle, d'après les observations qui ont été faites dans la séance de samedi, que les palais de Cagliari et Chambéry ne servent pas seulement d'habitation au Roi ou à sa famille dans les moments qu'ils font leurs visites dans ces villes, mais encore qu'ils sont de publique utilité en ce sens qu'ils servent à quelque administration locale. Il me semble conséquemment que ces palais ne devraient pas être exempts des contributions.

**DI REVEL.** Questo prova evidentemente che non conviene mutare in nulla il principio della legge che regola i riparti delle contribuzioni; i palazzi di Ciampi e di Nizza sono proprietà demaniale, e come tali devono concorrere al pagamento delle contribuzioni provinciali e comunali, ma sono esenti dalle contribuzioni regie. Quanto alla Sardegna non so come si possa per ora stabilire qualche cosa, mentre non vi è alcun regolare riparto delle contribuzioni, ma esso seguirà il disposto della legge quando verrà.

**PRESIDENTE.** Siccome il deputato Ricci ha ritirato il suo emendamento, non vi resta alcun oggetto di discussione al riguardo.

Leggo l'articolo 14 del capo VI:

« La costituzione della dotazione della Corona, a termini della presente legge, avrà effetto cominciando dal 1° gennaio 1850. »

Se nessuno chiede la parola, lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Leggo l'articolo 15:

« Fino al termine del corrente anno 1849 continuerà la lista civile sulla base stessa del decennio, riservata per sé dal magnanimo Re Carlo Alberto coll'articolo 19 dello Statuto, sotto deduzione però di lire 17,700 per il prorata dal 1° aprile p. p. a tutto dicembre prossimo delle lire 23,600, montare, giusta lo specchio notato D, delle spese cessate per la lista civile e per lo Stato; ma per altra parte saranno sopportate dalla lista civile tutte le spese relative al magnanimo Re Carlo Alberto dall'epoca della di lui abdicazione, e continueranno pure per tutto l'anno medesimo ad essere a carico della stessa lista civile tanto le spese tutte riguardanti agli immobili di cui all'articolo 10, quanto quelle di cui all'articolo 11. »

**JACQUEMOUD GIUSEPPE.** J'observe que dans l'article 15 du projet commençant par les mots: *in fine del corrente anno 1849*, il est évident qu'il faut supprimer le mot *corrente*.

**DI REVEL.** Egualmente all'articolo 15 ove è detto: *a tutto dicembre prossimo*, bisogna dire: *a tutto dicembre passato*.

**PRESIDENTE.** Se nessuno chiede la parola, pongo ai voti l'articolo con tutte le modificazioni che furono fatte.

**DEMARCHI.** Domando la parola.

Proporrei di redigerlo diversamente, di dire cioè:

« Per tutto l'anno 1849 la dotazione della Corona sarà regolata sulla base stessa, » ecc.

**PRESIDENTE.** Secondo la proposizione del deputato Demarchi, la nuova redazione sarebbe concepita in questi termini:

« Per tutto l'anno 1849 la dotazione della Corona sarà regolata sulla base stessa del decennio riservato per sé dal defunto Re Carlo Alberto coll'articolo 19 dello Statuto, sotto deduzione però di lire 17,700 per il prorata dal 1° aprile prossimo passato a tutto dicembre passato delle lire 23,600 montare, giusta lo specchio notato C, delle spese cessate per la dotazione della Corona e per lo Stato; ma per altra parte saranno sopportate dalla Corona tutte le spese relative al magnanimo Re Carlo Alberto dall'epoca della di lui abdicazione, e continueranno pure, per tutto l'anno medesimo, ad essere a carico della stessa Corona tanto le spese tutte riguardanti gli immobili di cui all'articolo 11, quanto quelle di cui all'articolo 15. »

Pongo ai voti quest'articolo.

(È approvato.)

**MAZZA.** Desidererei di fare un'aggiunta a questo articolo.

Io proporrei che il teatro, a cui si accenna nella presente legge, assumesse il nome di *Carlo Alberto*.

Questo teatro venne nel quadro annesso alla presente legge significato con diversi nomi; ora è detto *teatro annesso alle segreterie*, altra volta *teatro di Torino*.

Simili indicazioni non sono né proprie, né precise; col nome da me proposto si rimedia a tale inesattezza. Le brevi parole da me dette saranno, spero, sufficienti a far sì che la mia proposta possa essere bene accolta.

**PRESIDENTE.** Osservo al deputato Mazza che non pare che in questa legge sia il caso di inserire quest'aggiunta. A tal effetto si richiederebbe una legge speciale.

**RICCI V., relatore.** Oltre l'osservazione fatta poc'anzi dall'onorevole presidente, la quale mi pare fondatissima, vale a dire che questa non sia la sede opportuna dell'idea suggerita dal deputato Mazza, farò notare che occorrerà probabilmente alla Camera di dover occuparsi dell'uso e governo di quel teatro, quando verrà la necessità di stanziarvi un assegnamento. Aggiungerò poi nel merito che non crederei intendimento della nazione e della Camera limitarsi per dimostrazione di riconoscenza al magnanimo Carlo Alberto a dar il suo nome ad un teatro. (*Bravo! È vero!*)

**BERTOLINI.** Io vorrei interpellare il ministro dell'interno se intenda di provvedere agli impiegati della real Casa i quali hanno acquistati alcuni diritti coi servigi da loro prestati.

Sinora si è parlato dell'avvenire; si è dichiarato cioè che gli stipendi e le pensioni degli impiegati della real Casa o della lista civile saranno sempre a carico della lista civile e non mai dello Stato, ma non si è provvisto per niente al passato.

Questi impiegati sin qui furono funzionari dello Stato; e ciò tanto è vero che gli stipendi e le pensioni loro gravitavano sul bilancio del Ministero dell'interno; ma d'ora innanzi saranno impiegati della lista civile; i loro stipendi e le loro pensioni non graviteranno più sul bilancio del Ministero dell'interno, ma sulla lista medesima.

Ciò posto, domando io se, votata questa legge, sia lecito

al sovrintendente generale della lista civile di dispensare la metà di cotesti impiegati da ulteriore servizio; domando se essi abbiano diritto a quella giubilazione che sarebbe loro stata dovuta ove non si votasse questa legge, vale a dire se il bilancio della Casa reale continuasse ad essere il bilancio dello Stato, come lo fu sinora.

Io prego il signor ministro dell'interno di volermi dare qualche schiarimento a questo proposito.

**GALVAGNO, ministro per l'interno.** Quando venisse il caso di stabilire una pensione di ritiro a qualcheduno di questi impiegati, o la lista civile si incaricherebbe ella stessa di dar le pensioni che possono esser dovute a termini del regolamento, od altrimenti la lista civile non s'incarica di tal cosa, allora sarà il caso di vedere se il Governo debba concedere siffatte pensioni. Questa è una questione sulla quale non si può dare per ora una risposta precisa.

**BERTOLINI.** A dir vero simili spiegazioni non ispiegano niente. (*Bene! — Ilarità*)

Farò pertanto la proposizione che la Camera mandi alla Commissione incaricata di esaminare questo progetto di legge di presentarne uno col quale si assicuri la sorte di questi impiegati per il tempo trascorso, vale a dire per i servizi che hanno sin qui prestati.

**GALVAGNO, ministro per l'interno.** Io credo di essermi spiegato abbastanza colla risposta che diedi poc'anzi all'onorevole interpellante.

Tale diritto alle pensioni non si può contestare.

Bisognerà però quindi vedere se la lista civile vorrà computare ella stessa gli anni di servizio o no. Se essa non vorrà computare questi anni, ci penserà il Governo.

**BERTOLINI.** Io propongo in conseguenza delle spiegazioni del ministro il seguente ordine del giorno:

« La Camera, prendendo atto delle dichiarazioni del ministro dell'interno, passa alla votazione della legge. »

**DI REVEL.** Io credo che questa discussione sia affatto inutile. Gli impiegati che erano retribuiti sull'azienda della real Casa ricevevano per il passato la loro pensione sull'azienda della real Casa, quando veniva il tempo di metterli a giubilazione. Vi era a riguardo di quelli un favore assai maggiore degli altri, cioè quando venivano posti a riposo godevano in genere della totalità dello stipendio che avevano per il servizio attivo. Dopo la morte del Re Carlo Felice e l'avvenimento al trono del Re Carlo Alberto era il bilancio della real Casa sopraccaricato di queste pensioni per somme molto egregie e che erano in parte per eredità successive de' regni passati di Carlo Emanuele, Vittorio Emanuele e Carlo Felice. Allora fu fatto un trapasso di queste pensioni a carico, non del bilancio dell'interno, ma delle finanze; fu stabilito un aumento al bilancio della real Casa di somma fissa e permanente, e fu sgravato di somme maggiori, ma vitalizie; e sicchè a capo di un certo numero d'anni le finanze approfittarono di tutto il beneficio nascente dalla cessazione di queste pensioni.

Ora gli impiegati che sono addetti alla real Casa e che vi verranno impiegati credo avranno ragione alla giubilazione nei termini portati dai regolamenti; ma intanto non parmi si possa fin d'ora accordare loro dei diritti che ignoriamo se i regolamenti loro possano accordare e se si possa ritenere che gli impiegati che sono addetti al servizio della real Casa debbano essere retribuiti in determinato modo, e debbano essere giubilati dalla medesima, ossia dalla dotazione della Corona. Quando in un successivo regno venisse il caso che una parte degli impiegati della lista civile, ossia della dotazione della Corona, dovesse essere dispensata dal suo servizio, sarà il caso allora che il Parlamento dovrà provvedere; ma

intanto io non credo si abbia da introdurre veruna eccezione a favore di questi impiegati che corrono la sorte di tutti gli altri impiegati dello Stato.

**BERTOLINI.** Io non sono stato bene inteso dal deputato Revel, imperocchè io non domando che si sgravi la lista civile di queste pensioni e giubilazioni, ma domando solo che questi impiegati per i servizi fin qui prestati sieno assicurati sulla sorte loro; perciò persisto nel mio ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Il deputato Bertolini propone quest'ordine del giorno:

« La Camera, prendendo atto delle dichiarazioni fatte dal ministro dell'interno, passa alla votazione della legge. »

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

**JACQUIER.** Je ne serais pas d'avis que la Chambre prit acte des déclarations de M. le ministre; je conteste à M. le ministre le droit de lier le Gouvernement sur cette matière, à la supposer vierge, et je le lui refuse positivement aujourd'hui, d'après l'amendement que nous avons déjà voté qui constate que les pensions accordées par la liste civile ne peuvent pas passer à la charge de l'État.

L'honorable préopinant supposait que l'intendant général de la liste civile pourrait faire des économies en renvoyant divers employés qui viendraient ainsi à être frustrés des espérances qu'ils auraient fondées sur l'avenir. Je répons que cette supposition ne peut avoir cette conséquence. Si la liste civile renvoie comme inutiles ses employés pour faire des économies, hé bien, dans ce cas, comme nous avons voté 4,000,000 ayant égard à ses charges actuelles, soit au nombre de ses employés, la liste civile les retraitera sur le chiffre déjà alloué de leurs traitements. Si elle les renvoie comme mauvais, l'État n'a pas à s'immiscer dans les qualités des stipendiés de la Maison royale, qui feront valoir leurs droits, ainsi qu'ils aviseront de serviteur à maître.

Dans cette double hypothèse, en présumant que la liste civile ne se montrera ni injuste, ni ridicule, vis-à-vis de ses serviteurs, je repousse un ordre du jour qui viendrait heurter et dénaturer la décision fort sage que nous avons prise, il y a un instant, de laisser à la liste civile la faculté d'accorder pour son compte ses récompenses et pensions.

**GALVAGNO, ministro per l'interno.** Io credo che la decisione presa dalla Camera che le pensioni di quegli impiegati non possano cadere sullo Stato, ma sulla lista civile, sia certamente una declaratoria giustamente data; ma quanto al retribuire i servizi passati questa è questione la quale certamente non voglio nè posso decidere in questo momento; e però osservo al signor deputato proponente l'ordine del giorno che non mi pare essere il caso di accettare le dichiarazioni fatte da me, quando egli stesso osservava che io non aveva dichiarato niente, e siccome non ho dichiarato nulla, intendo che di nulla si possa prendere atto (*Ilarità*); accerto però la Camera che, quando ne venisse il caso, si esaminerà ben bene dal Governo la questione, perchè sia retribuito a ciascuno ciò che gli è dovuto.

**BERTOLINI.** Domando la parola solamente per rispondere alle poche parole esposte dal signor ministro dell'interno; egli non ha in principio dichiarato nulla, è vero, ma dopo, sul mio eccitamento, rendendosi più esplicito, dichiarò che qualora alcuni di questi impiegati fossero messi a riposo, senza giusta causa, dall'intendente generale della lista civile, e qualora anche a questi la giubilazione non fosse pagata dalla lista civile, essi avrebbero avuto diritto di rivolgere i loro reclami allo Stato, ed è di questa dichiarazione che io chiedeva che la Camera prendesse atto.

**PRESIDENTE.** Rileggo l'ordine del giorno proposto dal deputato Bertolini:

« La Camera, prendendo atto della dichiarazione fatta dal signor ministro dell'interno, passa alla votazione della legge. »

Lo metto ai voti.

(La Camera non lo approva.)

Il primo progetto è terminato. Prima però di passare allo squittinio segreto, darò lettura dell'intera legge. (Vedi volume *Documenti*, pag. 53.)

(Si passa allo scrutinio segreto sul primo progetto: si fa l'appello nominale, e giunto al nome del deputato Barbier egli fa la seguente protesta):

**BARBIER.** Partageant l'opinion développée par l'honorable député Brunier à la séance d'avant-hier, je déclare que je n'ai pris aucune part à la discussion, et que je ne vote pas.

Risultamento della votazione:

Presenti . . . . .	142
Votanti . . . . .	141
Maggioranza . . . . .	71
Voti favorevoli . . . . .	121
Voti contrari . . . . .	20
S'astiene . . . . .	1

(La Camera approva.)

**PERNIGOTTI.** Chiederei la parola per domandare al signor guardasigilli se le sia comodo che mercoledì io gli muova un'interpellanza sul progetto di legge testè presentato.

**SICCARDI, ministro di grazia e giustizia.** Supponendo che l'onorevole deputato Pernigotti non vorrà obbligare nè la Camera, nè il Ministero a discutere due volte la legge che ho presentata, io lo pregherei di differire le sue osservazioni all'epoca della discussione della legge.

**PERNIGOTTI.** Acconsento.

**DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER IL DOVARIO DI S. M. LA REGINA VEDOVA.**

**PRESIDENTE.** Si passa alla discussione del 2º progetto relativo all'assegnazione di dovario alla Regina Maria Teresa, vedova del Re Carlo Alberto.

Ne do lettura:

« Art. 1. L'assegnazione sovra le finanze per il dovario della Regina Maria Teresa Francesca di Toscana, vedova del magnanimo Re Carlo Alberto, è stabilita nella somma d'anne lire cinquecento mila, cominciando dal 29 luglio prossimo passato, e continuando in avvenire durante la di lei vita e domicilio nello Stato.

« Art. 2. Tale somma sarà pagata ripartitamente per dodicesimi ed in anticipazione, di mese in mese, alla persona che sarà delegata dalla prefata Regina. » (Vedi. vol. *Documenti*, pag. 55.)

**RICCI V., relatore.** Il progetto di legge quale venne stampato è perfettamente eguale a quello presentato dal Ministero: debbo perciò avvertire che è occorso un errore nella stampa: la correzione che aveva fatta la Commissione era quella di schivare la parola *dovario* come non italiana, e di sostituivvi « l'assegnazione sovra le finanze per la Regina Maria Teresa Francesca di Toscana, vedova, ecc., è stabilita, ecc. »

Dunque converrà sopprimere le parole *per il dovario*, giacchè altrimenti l'articolo sarebbe perfettamente uguale.

**PRESIDENTE.** Se nessuno intende parlare sul complesso della legge, si passerà alla discussione dell'articolo 1.

**JACQUEMOUD GIUSEPPE.** Suivant la loi qui vient d'être

tre votée, la dotation de la Couronne fixée pour 1849 a été chargée des dépenses relatives au magnanime Roi Charles-Albert, mais il n'a point été pourvu en ce qui concerne la vertueuse Reine Marie-Thérèse. Il me paraît donc que l'assignation qui lui est allouée devrait dater depuis le 25 mars 1849, jour du nouveau règne, plutôt que depuis le 29 juillet, autrement il en résulterait que S. M. la Reine, auguste veuve de Charles-Albert, serait privée de toute assignation depuis le 25 mars jusqu'au 29 juillet 1849. Par ces motifs je propose un amendement tendant à faire remplacer la date du 29 juillet par celle du 25 mars. Tout le monde sait que la plus grande partie des sommes dont S. M. peut disposer sont appliquées à des œuvres de bienfaisance. Cette proposition est donc un vote en faveur des malheureux. On peut d'ailleurs prévoir le cas où S. M. la Reine voudrait monter sa maison, et cet arrérage de quatre mois contribuerait aux frais de premier établissement. C'est pourquoi j'insiste à mon amendement.

**PRESIDENTE.** Il signor deputato Jacquemoud propone che sia variata la data del 29 luglio e vi sia surrogata quella del 25 marzo 1849.

**RICCI V., relatore.** L'assegnazione che il Ministero ha proposto s'intende, come indica il vocabolo *dovario*, servire per lo stato vedovile, sicchè riesce evidente non poter cominciare che dalla data infausta del 29 luglio.

**PRESIDENTE.** Domando se è appoggiato l'emendamento Jacquemoud.

(Non è appoggiato.)

**BERTOLINI.** Il signor deputato Ricci ha proposto di sopprimere la parola *dovario*.

Quand'anche abbia solo proposto la soppressione di quelle parole, io credo tuttavia che convenga attenersi alla prima proposizione della Commissione, perchè la parola *assegnazione* è troppo vaga, e non esprime il motivo per cui si stabilisce l'assegnazione stessa.

**RICCI V., relatore.** Mi pare che colla soppressione della parola *dovario* non si lasci luogo ad alcun dubbio, tuttavia, quando volesse rendersi più chiara la locuzione si potrebbe dire: « l'assegnazione sovra le finanze per lo stato vedovile » o « per l'assegnazione vedovile sopra le finanze per la Regina vedova del Re Carlo Alberto. »

**BERTOLINI.** Io non comprendo gli scrupoli del deputato Ricci. Veramente la parola *dovario* non è d'origine italiana, ma fu adottata dall'uso, e noi non ne abbiamo altra che ne esprima esattamente il senso. Egli è proprio delle lingue progressive come la nostra di far sue quelle parole le quali, sebbene d'origine straniera, convengono precisamente alla espressione di un concetto o di una cosa. Se la parola *dovario* è quella adottata dallo Statuto all'articolo 21, possiamo anche noi ammetterla in questa legge.

**PRESIDENTE.** Il signor deputato Bertolini propone che si mantenga la parola *dovario*, che la Commissione aveva proposto di sopprimere.

Domando se è appoggiata questa proposizione.

(È appoggiata.)

**RICCI V., relatore.** Io insisteva per la soppressione, perchè mi sembra la parola *dovario* possa esser supplita da una diversa locuzione; sarebbe più semplice ancora l'aggiungere: « per la Regina Maria Teresa Francesca di Toscana vedova... » (No! no!)

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti la proposta del deputato Bertolini, che è di mantenere le parole *per il dovario* state soppresse dalla Commissione.

(Posta ai voti, è approvata.)

Pongo ai voti l'intero articolo.

**BENSO GASPARE.** Domando la parola solamente per fare un cambiamento nella redazione dell'articolo; in esso si dice: « durante la di lei vita e domicilio nello Stato; » questo modo di dire non è troppo italiano; io direi: « durante la vita e il domicilio di lei nello Stato. »

**PRESIDENTE.** Il deputato Benso propone questo traslocamento di parole, che cioè invece di dire: « durante la di lei vita e domicilio, » si dica: « durante la vita e domicilio di lei. »

Chi intende adottarlo sorga.

(È adottato.)

Pongo ai voti l'intero articolo. Lo rileggerò:

« L'assegnazione sovra le finanze per il dotalio della Regina Maria Teresa Francesca di Toscana, vedova del magnanimo Re Carlo Alberto, è stabilita nella somma di annue lire cinquecento mila, cominciando dal 29 luglio prossimo passato, e continuando in avvenire durante la vita ed il domicilio di lei nello Stato. »

(È adottato.)

« Articolo 2. Tale somma sarà pagata ripartitamente per dodicesimi ed in anticipazione di mese in mese alla persona che sarà delegata dalla prefata Regina. »

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

Chi intende approvarlo sorga.

(È approvato.)

Si passa allo squittinio segreto su questa seconda legge. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 55.)

Risultamento della votazione:

Presenti . . . . .	151
Votanti . . . . .	129
Maggiorità . . . . .	65
Voti favorevoli . . . . .	128
Voti contrari . . . . .	1

(I deputati Brunier e Barbier s'astenero dal votare.)  
(La Camera approva.)

**PRESIDENTE.** Si passa al terzo progetto.

*Voci.* A domani! a domani!

**PRESIDENTE.** Intende la Camera di sciogliere la seduta?

*Voci.* Sì! sì! A domani!

L'adunanza è sciolta alle ore 5.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

- 1° Verificazione di poteri;
- 2° Relazioni di Commissioni, se ve ne saranno in pronto;
- 3° Discussione del progetto di legge per l'appannaggio a S. A. R. il duca di Genova;
- 4° Relazione della petizione 2297;
- 5° Discussione del progetto di legge per la riforma delle tasse postali.